



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **118** del **30/04/2020**

OGGETTO: Proroga efficacia Ordinanze Sindacali in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19 sino al 17.05.2020.

Il Sindaco

premesse

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

letto

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.108 del 27/4/2020);

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12.02.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Richiamate

le ordinanze sindacali, adottate ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 267/00,;

- n. 82 del 10.03.2020 di chiusura "sino a tutto il 3 aprile 2020, delle seguenti strutture comunali: Centro Polivalente "Prof. Mario Lambiase"; plesso ex orfanotrofio SS. Trinità; "Centro Anziani" viale Sardegna; biblioteca comunale Villa Macrina; tendostruttura comunale del complesso "La Salle";
- n. 84 dell'11.03.2020 di sospensione sino al 3 aprile 2020 "delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico già rilasciate ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa" nell'ambito dei mercati giornalieri comunali di via Circumvallazione, via Teatro e traverse, via Falanga e traverse, I e II traversa Salvatore Noto, Largo Santissimo e traversa Avezzana;
- n. 86 del 16.03.2020 di parziale deroga, sino al 3 aprile 2020, all'orario per il conferimento dei rifiuti, nelle zone servite dal porta a porta (dalle ore 19:00 alle ore 24:00);
- n. 89 del 18.03.2020 di chiusura degli Uffici d'Anagrafe addetti al rilascio delle carte di identità e delle certificazioni sino al 03.04.2020;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

- n. 91 del 19.03.2020 di divieto, sino al 3 aprile 2020, *“ai titolari delle attività di panificazione come definite dall’art. 1 del D.M. 01.10.2018 n. 131, abilitate alla produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini, che vendano anche pizza, dolci e altri prodotti da forno (fermo restando il divieto già vigente per i prodotti di pasticceria c.d. “fresca”, con creme e similari), di effettuare la c.d. “somministrazione non assistita” dei predetti all’interno o nei pressi del punto vendita, al fine di evitare lo stazionamento all’interno ed all’esterno dell’esercizio; ... divieto di tenere, all’interno o in prossimità dei locali, attrezzature (sedie, tavoli, sgabelli e simili) atte a consentire lo stazionamento ed il consumo sul posto dei prodotti venduti”;*
- n. 92 del 20.03.2020 di *“individuazione di area con accesso limitato in applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19.”* Istituzione della zona ad accesso limitato di Via Falanga – Via Teatro sino al 3 aprile 2020;

le ordinanze sindacali:

- n. 96 del 2.04.2020 di prorogare della chiusura, sino alla data del 14 aprile 2020,:
 - delle strutture comunali: Centro Polivalente “Prof. Mario Lambiase”; plesso ex orfanotrofio SS. Trinità; “Centro Anziani” viale Sardegna; biblioteca comunale Villa Macrina; tendostruttura comunale del complesso “La Salle”;
 - degli Uffici d’Anagrafe addetti al rilascio delle carte di identità e delle certificazioni;
 - del Cimitero comunale.
- n. 97 del 2.04.2020 di proroga dell’efficacia delle ordinanze sindacali n. 84 dell’11.03.2020, n. 91 del 19.03.2020, e n. 92 del 20.03.2020, sino al 14.04.2020.
- n. 99 del 3.04.2020 di proroga dell’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 86 del 16.03.2020 sino al 14.04.2020.
- n. 102 del 13.04.2020 di proroga dell’efficacia delle OO. SS. (di cui innanzi), adottate in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19, sino al 03.05.2020;

Visto

l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”;

Ritenuto, pertanto, che

persistono tutte le ragioni di necessità ed urgenza già rappresentate ed esposte nelle ordinanze innanzi richiamate , che abbiansi quivi da ritenersi per ripetute e trascritte;

sulla base di quanto rappresentato e delle menzionate sopravvenienze relative al territorio regionale e comunale, occorre confermare il complessivo impianto delle misure ad oggi vigenti nel Comune di Torre del Greco, al fine di non determinare l’aumento dei contagi e dei decessi e, di contrastare l’emergenza epidemiologica ancora in atto;

le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

D.Lgs. n. 267/00, concretandosi in una situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto- legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, sono confermate, con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, le misure e i divieti adottati con le seguenti ordinanze:

- n. 82 del 10.03.2020 di chiusura delle seguenti strutture comunali: Centro Polivalente "Prof. Mario Lambiase"; plesso ex orfanotrofio SS. Trinità; "Centro Anziani" viale Sardegna; biblioteca comunale Villa Macrina; tendostruttura comunale del complesso "La Salle";
- n. 84 dell'11.03.2020 di sospensione *"delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico già rilasciate ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa"* nell'ambito dei mercati giornalieri comunali di via Circumvallazione, via Teatro e traverse, via Falanga e traverse, I e II traversa Salvatore Noto, Largo Santissimo e traversa Avezzana;
- n. 86 del 16.03.2020 di parziale deroga all'orario per il conferimento dei rifiuti, nelle zone servite dal porta a porta (dalle ore 19:00 alle ore 24:00);
- n. 89 del 18.03.2020 di chiusura degli Uffici d'Anagrafe addetti al rilascio delle carte di identità e delle certificazioni;
- n. 91 del 19.03.2020 di divieto *"ai titolari delle attività di panificazione come definite dall'art. 1 del D.M. 01.10.2018 n. 131, abilitate alla produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini, che vendano anche pizza, dolci e altri prodotti da forno (fermo restando il divieto già vigente per i prodotti di pasticceria c.d. "fresca", con creme e similari), di effettuare la c.d. "somministrazione non assistita" dei predetti all'interno o nei pressi del punto vendita, al fine di evitare lo stazionamento all'interno ed all'esterno dell'esercizio; è fatto, altresì, divieto di tenere, all'interno o in prossimità dei locali, attrezzature (sedie, tavoli, sgabelli e simili) atte a consentire lo stazionamento ed il consumo sul posto dei prodotti venduti"*;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

- n. 92 del 20.03.2020 di individuazione di area (territorio compreso tra Via Falanga - Via Teatro) con accesso limitato in applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento, sull'intero territorio comunale, al diffondersi dell'epidemia del virus COVID-19.

D I S P O N E

che la presente ordinanza entri in vigore con decorrenza dal 4 maggio 2020 e sia pubblicata sull'Albo Pretorio on- line del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente";

sia inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig.ri Dirigenti del Comune di Torre del Greco;

Alle associazioni di categoria degli operatori mercatali – a cura del Dirigente P.M. – SUAP - ;

Alla Società affidataria del servizio N.U. Buttol srl via pec all'indirizzo buttosrl@pec.it .

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale).

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

Essendo la notificazione nei modi ordinari sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, ai sensi degli art 150 e 151 c.p.c. la notificazione della presente ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero, oltre ai mezzi ordinariamente previsti dall'ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione presso i media e alla affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione, ove possibile, per la zona interessata direttamente dal provvedimento.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Con riferimento alle sole ordinanza n. 86 del 16.03.2020, n. 94 del 23.03.2020 e n. 99 del 3.04.2020, fatti salvi i divieti e le sanzioni già previste delle altre ordinanza sindacali vigenti in materia, l'inosservanza delle stesse è soggetta, se non diversamente stabilito e fatto salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Si rammenta che è vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 che vanno da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni con l'ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).



Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba